

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

PERCHE' VOTARE FIS

Lettera al Direttore

CONTRATTO SCUOLA

Ancora una volta siamo chiamati a rinnovare gli OO.CC. della scuola e ci accingiamo a farlo sempre più malvolentieri. Molti ovviamente i motivi di tale disaffezione, ma sicuramente quello predominante è la constatazione di una volontà politica che vuole affossare la scuola pubblica per rilanciare — come già avviene nel settore della sanità — l'immagine del privato. Ed allora ecco spiegata la politica del non fare, lasciare le cose come stanno, così che il tempo renda più obsoleti gli Istituti; gli organi collegiali dovranno essere rivisti ed invece tale evento si aspetta da almeno 10 anni; della riforma della scuola secondaria è bene non parlarne, ci si perderebbe nella notte dei tempi, la stessa scuola media — a parte qualche ritocco di facciata operato — avrebbe necessità di essere aggiornata dopo trent'anni dalla sua istituzione.

Proprio per quanto evidenziato è necessario essere presenti.

Coloro i quali pensano che la diserzione sia la migliore forma di protesta, fanno finta di non capire che il vuoto politico viene sempre e comunque riempito da altri, e che si finisce quindi per delegare a terzi quell'azione che a parole si dice di voler fare. E' il solito velleitarismo di molti che dimostra invece la pochezza e l'infantilismo politico. Ma questa volta a nostro avviso è necessario partecipare anche per dare un segnale alla classe politica, all'opinione pubblica ed ai colleghi, che il personale della scuola aspetta dal dicembre 1990 il proprio contratto di lavoro.

Quindi questa mobilitazione di docenti e genitori rappresenta anche un'occasione di incontro per una riflessione politica collettiva sul problema della scuola pubblica, sul quale non ci stancheremo mai di insistere. Contro una visione liberistica dell'economia che affina sempre di più le proprie tecniche per trovare spazi di investimento (la scuola e la sanità sono settori che tirano!) non vi è che da opporre una cultura sociale e popolare della scuola che rivendichi la priorità del pubblico sul privato.

Quando si sentono in giro slogan come "No alla privatizzazione selvaggia" di fatto si dice sì alla privatizzazione purchè sia ordinata! Ecco gli equivoci sui quali è necessario fare chiarezza.

Il rinnovo del contratto scuola sarà il banco di prova sia per il governo che deve rispettare impegni già assunti (aggancio alle retribuzioni dell'Università) sia per la categoria che dovrà dar prova di sapere quello che vuole e quindi dimostrare di essere compatta. Nel merito del contratto, visto il perdurante silenzio dei cosiddetti grandi sindacati è urgente riprendere l'iniziativa e far aumentare la protesta in ogni scuola, come è già stato fatto in occasione dell'ultimo contratto, così da mettere ognuno (governo e sindacati) di fronte alle loro responsabilità. Fin da adesso diciamo che la FIS non si farà coinvolgere — quindi non firmerà — contratti capestro.

Rosario MEDURI
Agostino SCARAMUZZINO

Sappiamo che il contratto dei lavoratori della scuola è scaduto il 31 dicembre scorso e il 1 gennaio '91 avrebbe dovuto vedere la luce il nuovo contratto. Eppure tutto tace. Solo, di tanto in tanto, qualche breve, insulsa, sbiadita chiacchierata tra le parti e poi più niente. E pure dalla base, dalla categoria si levano, oltre che invocazioni, anche minacce di azioni più massicce da parte degli operatori della scuola. Eppure niente si muove. Allora che bisognerà fare? Passa-

re ad azioni più incisive, a misure più efficaci.

Siamo stati gabbati e distratti da tanti discorsi evasivi ed elusivi del vero unico problema, il rinnovo del contratto, come le discussioni sul rifacimento della legge 93/1983 (legge quadro del pubblico impiego), poi sul passaggio dei contratti dal regime pubblico al privato; poi ancora si sono legate le mani, discutendone a lungo, con la legge 146/1990 per rendere "de facto" quasi impossibile scioperare; quando ormai sembrava che finalmente si potesse cominciare a discutere e trattare per il rinnovo del contratto arriva il rinvio ad ottobre di Andreotti. Novembre già galoppa e si è fatta sentire qualche voce, che dice "a dopo la finanziaria".

Intanto il Ministro del Bilancio, il Ministro del Tesoro, persino il Governatore della Banca d'Italia, assieme agli esponenti del settore privato, la Confindustria, la Confcommercio, dicono che gli stipendi per gli impiegati del settore pubblico corrono più dell'inflazione. Ed ecco che Cirino Pomicino e Carli, in un impeto di generosità, affermano che al massimo potrà essere concesso ai pubblici dipendenti un aumento corrispondente al tasso d'inflazione programmato, cioè il 4,5 per cento, comprensivo dei trascinamenti dei meccanismi automatici (indennità integrativa speciale e scatti di anzianità) che assommano circa un 3-3,5 per cento: quindi un aumento reale contrattato dell'1 per cento, una beffa, una irrisione.

La categoria quindi è avvertita. Prepariamoci a battaglie più dure: così non si può andare avanti!

Nicola TRANI

DIRITTO DI SCIOPERO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - COMPARTO "SCUOLA" PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 1991 alle ore 14,05 del giorno 25 del mese di luglio, in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Palazzo Vidoni;

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA — Omissis
E LA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CONFEDERAZIONI

- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- C.I.D.A.
- C.I.S.N.A.L.
- C.I.S.A.L.
- CONF. S.A.L.
- C.O.N.F.E.D.I.R.

ORGANIZZAZIONI

- C.G.I.L. SCUOLA
- FEDERSCUOLA C.I.S.L.
- U.I.L. SCUOLA
- CONF. S.A.L. SNALS
- FEDERAZIONE SINDACALE GILDA-UNAMS

PRESO ATTO — Della deliberazione dell'11 luglio 1991 della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 12 della legge 12/6/1990 n. 146, con la quale la predetta commissione ha formulato, ai sensi del comma 1 lett. A dell'articolo 13 della citata legge 146/90, una proposta globale per la definizione dei servizi minimi essenziali nel comparto scuola.

CONVEGONO E SOTTOSCRIVONO — Per il triennio 1991/93, le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel comparto del personale della scuola di cui all'articolo 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

Tale testo - sentite, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge 146/1990, le organizzazioni degli utenti — sarà inviato alla citata commissione di garanzia per le valutazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera A della medesima legge 146/1990.

Le norme contenute nel predetto testo faranno parte integrante dell'accordo del comparto "scuola" per il triennio 1991/93 e del rispettivo decreto di recepimento del Presidente della Repubblica.

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - (ART. 8 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, n. 68)

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1 - Servizi pubblici essenziali

1 - Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, sono, oltre l'istruzione scolastica, anche i seguenti, strettamente connessi e collegati al detto servizio:

- igiene, sanità e attività assistenziale a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- attività connesse con il servizio scolastico relative alla produzione ed alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

2 - Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui al comma 1. Dovrà essere assicurata, con le modalità di cui al successivo articolo 2, l'effettività nel loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lettera d) comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero al fine di contemperare il diritto di sciopero con l'esigenza di garantire il godimento del diritto all'istruzione del suo contenuto autenticamente essenziale, senza limitare il peculiare ruolo dei docenti di ogni ordine e grado di scuola:

- a) prescrizione ed iscrizione degli alunni per la frequenza delle attività scolastiche;
- b) svolgimento - nei confronti degli allievi, ed in particolare dei minori, che accedono all'edificio scolastico - di attività culturali ed educative sostitutive, ove non sia possibile lo svolgimento delle lezioni;
- c) attività per assicurare nelle scuole materne e nelle scuole elementari la continuità dei servizi, garantendo comunque la sorveglianza degli allievi che eventualmente accedessero all'edificio scolastico;
- d) attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali;
- e) attività riguardanti lo svolgimento degli esami finali con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi

ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale o di licenza d'arte, esami, di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);

f) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini; g) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

h) sicurezza o funzionamento degli impianti, anche termoelettrici, e di emergenza, necessari ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di istruzione;

i) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

l) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura ed all'allevamento del bestiame;

m) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi, speciali, tossici, nocivi e radioattivi;

n) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile con prestazioni ridotte anche con personale in reperibilità;

o) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

p) attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario necessario a garantire lo svolgimento delle attività di insegnamento e di quello non di insegnamento indicate nelle lettere precedenti, ivi comprese le attività inerenti il funzionamento degli organi collegiali;

q) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle lettere precedenti e con particolare riferimento alla cucina e alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

Art. 2 - Prestazioni indispensabili, contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e comunicazione all'utenza

1. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 1:

- a) la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve avvenire con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia sciopero breve;
- b) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

(continua a pag. 4)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

CUSI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

F.I.S. Federazione Italiana Scuola

(Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Roma - Tel. 4940519 - Fax 4940476)

La Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

ha da sempre rigettato la logica dell'appiattimento intercompartimentale nel pubblico impiego e della "quantificazione" del lavoro col preciso fine di restituire ai lavoratori della scuola, legittimi titolari, la gestione di tutte le problematiche ad essa inerenti. E' L'UNICA, fra le organizzazioni maggiormente rappresentative, AD AVER RIFIUTATO LA FIRMA DEL CONTRATTO 1985-87 che introduceva nel sistema normativo logiche quantitative intollerabili. Ha sottoscritto il contratto 1988-90 soltanto perchè, oltre a sancire un certo recupero della retribuzione reale, negato nel precedente contratto, esso prevedeva l'"avvio del ripristino del rapporto da definire contrattualmente nel triennio '91-'93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente e i livelli retributivi previsti per i docenti universitari".

I Sindacati aderenti alla F.I.S.

intendono fare delle Elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale del 1-2 dicembre 1991 un TEST POLITICO, che provi il grado di rigetto da parte delle categorie dei lavoratori della scuola della politica dei sindacati tradizionali (SNALS e Confederali), e delle nuove formazioni di base — di cui la F.I.S. stessa sostenne l'affermazione — che oggi mostrano di essere frantumate e prive di una propria identità, oscillanti fra un vetusto egualitarismo (varie liste COBAS) ed un insensato riflusso pseudocorporativo, che rigetta ogni partecipazione sociale al governo della scuola (Gilda dei Comitati di base).

maggior parte dei casi, ha provocato fenomeni di guerra fra poveri;

2) è contro ogni tentativo di dividere le categorie dei lavoratori della scuola attraverso contrattazioni che non siano globali e che non recepiscano l'insieme della "realtà- scuola", sistematicamente mortificata da una classe politica insensibile, che non ha saputo né voluto stanziare, nella legge finanziaria, i fondi necessari per il mantenimento degli impegni assunti col precedente contratto e per il risanamento del sistema scolastico;

3) è l'unica formazione sindacale che si è battuta seriamente contro l'attacco al diritto di sciopero dei docenti portato dalla classe politica e consumato con la promulgazione della legge 146/90;

4) è radicalmente contraria all'introduzione nel rapporto di lavoro di elementi tratti dal diritto che regola i rapporti della contrattazione nel privato, così come è avversaria dei tentativi di privatizzazione di settori della scuola.

Colleghi,

al Consiglio scolastico provinciale la legge attribuisce molteplici e delicate funzioni nel governo della scuola, dalla ripartizione dei fondi ai trasferimenti d'ufficio, al diritto allo studio etc., ma per tale organo passa anche la cosiddetta "razionalizzazione della rete scolastica" sancita dalla legge n. 426/88, che in pochi anni ha già provocato tanto danno al sistema scolastico (come d'altro canto il Senato della Repubblica ha riconosciuto) con centinaia e centinaia di accorpamenti anomali e la creazione di mega-istituti che sono serviti soltanto a soddisfare le manie "managerialistiche" di alcuni Presidenti di consiglio.

La F.I.S.

1) si batte da sempre per il riconoscimento dell'atipicità professionale delle singole categorie che operano nella scuola, ma respinge ogni tentativo di parcellizzazione della dinamica retributiva compreso il compenso incentivante, che, nella

le mani manageristiche di alcuni Presidi, il cui scopo è soltanto quello di desocializzare la scuola e di declassarla a meri livelli istruzionistici, in cui le aziende private contino sempre di più.

Se volete che prevalga la linea della centralità della Scuola, come sistema formativo, VOTATE le liste della FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA.

COLLEGHI

La F.I.S. ha deliberato lo stato di mobilitazione delle categorie contro la politica dilatoria del governo, che, dopo quasi un anno dalla scadenza del contratto, insiste ancora sui preliminari, mentre la legge finanziaria ignora i bisogni della scuola.

Il calendario degli scioperi sarà pubblicato tempestivamente in ottemperanza alle norme in vigore.

DIRITTO DI SCIOPERO

(dalla prima pagina)

c) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 1 necessarie per assicurarli si ottiene solo se non viene compromessa la validità dell'anno scolastico (espressa in giorni), gli scioperi, anche brevi cui alla successiva lettera e), non possono superare per l'attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore annue individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

d) ciascuna azione di sciopero, anche se trattata di sciopero breve, non può superare due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a dieci giorni;

e) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative. Essi possono riguardare anche attività di non insegnamento.

Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera c); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrisponde ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi per le attività connesse con il funzionamento della scuola deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.

f) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni ed iscrizioni degli alunni dovranno garantirne lo svolgimento con le modalità di cui ai commi successivi e non potranno comunque comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come finali dalle disposizioni vigenti;

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

h) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'interrotta continuità delle operazioni d'esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche.

2. Qualora i Capi d'Istituto, o i docenti vicari, ovvero, in caso di loro mancanza, assenza impedimento o partecipazione allo sciopero, un Ispettore tecnico o un Capo d'Istituto o un docente designati dal Provveditore agli Studi, valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure le attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico.

3. Qualora l'azione di sciopero interessi anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed il servizio scolastico venga parzialmente o interamente sospeso in relazione a quanto previsto nel precedente comma 2, ovvero nel caso in cui l'azione di sciopero riguardi solamente tale personale, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo saranno individuate modalità e procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nel predetto articolo 1 ed, in relazione a tali modalità e procedure specificate nei successivi commi, appositi contingenti del personale in questione - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo del Comparto Scuola, con apposito Accordo decentrato a livello nazionale - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuate le professionalità e le qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al comma 3 che - articolate per ordine e grado di scuola - formeranno i contingenti di cui al comma 3 e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi necessari ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

5. In conformità all'accordo di cui al comma 4 i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche, indicanti nel comma 2, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche del preavviso volontario del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche tenute alle prestazioni indispensabili ed esonerato dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 2, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore

dalla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero sono tenuti a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio scolastico ovvero del livello dei Servizi garantito, dei modi e dei tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.

Art. 3 - Sanzioni
1. In osservanza di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 della legge 12.6. n. 146, il personale scolastico che si astiene dal lavoro in violazione delle disposizioni del presente Protocollo o che richiesto, ai sensi del comma 5, dell'art. 2, dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 non presta la propria consueta attività è soggetto, secondo le forme e le procedure di cui al successivo comma 2, a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

2. Nei casi di inosservanza da parte del personale scolastico delle disposizioni del presente Protocollo i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i Provveditori agli Studi, per quanto di rispettiva competenza, danno avvio, nelle forme di rito e con le modalità e le procedure previste nel titolo IV del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e negli articoli 16 e 17 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420, ai procedimenti disciplinari a carico del personale inadempiente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari indicate nei suddetti DD.PP.

3. In caso di sanzione disciplinare di carattere pecuniario il relativo importo è versato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art. 4 - Tentativo di conciliazione
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel Comparto Scuola, e di assicurare così la continuità dell'attività didattica, le parti di comune intesa convengono sulla opportunità che in sede di Accordo di Comparto sia esaminata la possibilità di provvedere che la programmazione e l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza possano essere preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi da istituirsi presso i Provveditori agli Studi per i conflitti a livello locale, o presso il Ministero della Pubblica Istruzione per quelli a livello nazionale.

Art. 5 - Norme finali
1. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 4, dell'art. 2, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della legge 12 giugno 1990, n. 146, saranno assicurate comunque le prestazioni indispensabili riguardanti i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1.

2. Il presente Protocollo e lo Accordo decentrato di cui al comma 4 dell'art. 2 restano in vigore, ai sensi dell'art. 16 della legge 12 giugno 1990, n. 146, fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo sindacale del Comparto Scuola di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

ALLEGATO 1

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (Art. 8 D.P.R. 5 marzo 1986, N. 68)

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONSAL, CIDA, CISNAL, CONFEDIR, CISAL

Organizzazioni Sindacali: CGIL/Scuola, Federscuola/CISL, Uil/Scuola, CONFISAL/SNALS, Federazione sindacale GILDA-UNAMS

- Da definire da parte delle Confederazioni e delle Organizzazioni Sindacali in conformità all'art. 11 della Legge 93/83, come modificato dall'art. 15 della Legge 146/90.

- Necessità giudizio di "idoneità" da parte della Commissione di garanzia ex legge 146/90.

ALLEGATO 2

Da sottoscrivere dopo che la Commissione di garanzia ha giudicato "idoneo" il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA

LA PARTE PUBBLICA,

PRESO ATTO della presentazione da parte delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali del codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel "Comparto del personale della Scuola" di cui all'articolo 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, verificandone i contenuti ai sensi dell'articolo 11 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'articolo 15 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

PRESO ATTO che il predetto codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero ha ricevuto dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 il "giudizio di idoneità" ai sensi della stessa legge 146/1990;

PRESO ATTO delle norme contenute nel Protocollo, sottoscritto dalle delegazioni di Parte Pubblica e sindacale, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili per garantire in contemperamento

dell'esercizio del diritto di sciopero nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

STIMPEGNA all'osservanza delle seguenti norme di comportamento: 1) realizzare ed attuare nella sua interezza, e nell'osservanza dei termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi di comparto e decentrati riguardanti il personale del Comparto "Scuola".

2) intraprendere, nei confronti delle parti pubbliche abilitate alla contrattazione decentrata, tanto di livello nazionale quanto di livello locale, che ostacolino, ritardino o attuino non correttamente le norme contrattuali, le necessarie iniziative volte a garantire il rispetto e l'attuazione degli accordi;

3) intrattenere corrette relazioni sindacali definite negli Accordi, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più idonei per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni pregiudizievoli del corretto funzionamento del sistema scolastico;

4) escludere, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146 - dai procedimenti contrattuali di comparto e decentrati e dai benefici sindacali le confederazioni e le Organizzazioni sindacali ed i rispettivi aderenti che adottino comportamenti in violazione del codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e del Protocollo contenente la norma per la garanzia dei servizi pubblici essenziali;

5) provvedere - ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146 - alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 4 del citato articolo 4 nei confronti dei preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni scolastiche, i quali non osservino le disposizioni previste dei commi 2 e 6 dell'articolo 2 della predetta legge 146/1990.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE nel sottoscrivere il Protocollo d'Intesa riguardante la definizione delle norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel Comparto "Scuola".

DANNO RECIPROCAMENTE ATTO che in ordine alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 di detto Protocollo permangono riserve da parte sindacale (SNALS/CONFISAL e GILDA/UNAMS) circa la non possibilità di effettuare scioperi nei periodi - prefissati dalle autorità scolastiche - interessati allo svolgimento delle operazioni di scrutini finali ed esami finali.

LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE preso atto che - nonostante l'intesa raggiunta su tutti i restanti punti del citato Protocollo d'Intesa - continua a permanere un contrasto soltanto in ordine alla non possibilità di sciopero in costanza di scrutini finali (lettera h, comma 1, articolo 2), ai sensi dell'articolo 13, com. 1, lettera a) della legge 12/6/1990, n. 146.

VALUTANO CONGIUNTAMENTE l'opportunità di richiedere alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 12 della citata legge 146/1990 l'emanazione di un "LODO" in ordine allo specifico punto di contrasto sopra richiamato.

LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE CONVENGONO pertanto di inviare alla citata Commissione di Garanzia il Protocollo d'Intesa riguardante la definizione delle norme di garanzia per il funzionamento dei Servizi pubblici essenziali nel Comparto "Scuola".

E RICHIEDONO ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 146/90, la valutazione sulle norme contenute nel Protocollo d'Intesa, unitamente alla emanazione del "LODO" per lo specifico punto di contrasto che continua a permanere (lettera h, c. 1, articolo 2).

Riservandosi di far pervenire al più presto alla Commissione di Garanzia anche il parere espresso dalle Organizzazioni degli Utenti ai sensi dell'art. 2, com. 2, della legge 146/1990. (La delegazione di Parte Pubblica) (Le Delegazioni Sindacali - Confederazioni/Organizzazioni)

IL LODO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE
Seduta del 30 luglio 1991

La Commissione

RITENUTO legittimo ed opportuno subordinare all'acquisizione del prescritto parere delle organizzazioni degli utenti, che le parti si sono riservate di inviare "al più presto", la valutazione d'idoneità ai sensi dell'art. 13, lett. a), della L. 146/1990, del protocollo d'intesa siglato il 25-7-1991 tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale in merito alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel comparto scuola;

Scuola

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

e Lavoro

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - R. Iacobucci - D. Lodo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione - **Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476**

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 11/11/1991 - Stampato il 15/11/1991

VISTA la richiesta congiuntamente formulata da entrambe le delegazioni trattanti di emanare un lodo, ai sensi dell'art. 13, lett. a), della L. 146/1990, per rimuovere un persistente contrasto in ordine all'inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami (art. 2, comma 1, lett. h) del protocollo cit.);

CONSIDERATA la rilevanza giuridico politica della richiesta e la conseguente urgenza di darle corso ancorchè l'esplicitazione del contrasto di cui sopra non abbia precluso la sottoscrizione del richiamato protocollo;

VALUTATA la congruità della disposizione di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo al fine di garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della persona costituzionalmente tutelato all'istruzione in quanto:

a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lett. d) della L. 146/1990;

b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero;

OSSERVATO in particolare che il rispetto delle scadenze prefissate delle attività conclusive dei cicli d'istruzione concorre ad assicurare l'effettività, nel suo contenuto essenziale, del diritto dell'utenza, nella misura in cui tali attività s'inseriscono in una programmazione organizzativa particolarmente delicata e complessa caratterizzata da vincoli d'interdipendenza necessariamente rigidi;

UDITA la relazione del Prof. U. Romagnoli;

GIUDICA che quanto previsto dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25-7-1991 aderisca alla lettera ed alla "ratio" della L. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.

DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sindacati che compongono le delegazioni contraenti.

Il Presidente

LEGGE N. 146/1990

Art. 2 - comma 3

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al ri-

spetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

Art. 13.

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'art. 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalando ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.